

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota prot. n°293197 in data 10/07/2020 del Comune di Venezia – Servizio

Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni, assunta a prot. nº17734 in data

10/07/2020, con la quale ha richiesto, ai fini della sicurezza della

navigazione, l'emissione di un'Ordinanza per la "Regata del Redentore 2020

che si svolgerà domenica 19 luglio 2020 in Canale della Giudecca;

RITENUTO: necessario adottare particolari misure di sicurezza della navigazione, al fine

di permettere il regolare e sicuro svolgimento degli eventi programmati e

interessanti i canali lagunari marittimi;

VISTA: la propria Ordinanza n°51/2020 in data 03/07/2020, come modificata con

l'Ordinanza n°56/2020 in data 09/07/2020, con la quale è stata disciplinata la

navigazione in occasione della realizzazione del ponte votivo per la Festa del

Redentore;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che in occasione delle manifestazioni programmate per la "Festa del Redentore", previste svolgersi domenica 19 luglio 2020, nello specchio acqueo del canale della Giudecca delimitato a sud dalla riva dell'omonima isola e a Nord da gavitelli di colore arancione posti nella mezzeria del canale stesso, si svolgeranno le seguenti gare remiere:

 Pupparini a due remi giovanissimi, con partenza alle ore 16:00 circa dalla Chiesa del Redentore e percorso articolato lungo il canale della Giudecca, con giro del "paleto" all'altezza di Sacca Fisola e ritorno;

- Pupparini a due remi uomini, con partenza alle ore 16:45 circa dalla Chiesa del Redentore e percorso articolato lungo il canale della Giudecca e il canale di Fusina, giro del "paleto" presso San Giorgio in Alga e ritorno;
- Gondole a due remi uomini, con partenza alle ore 17:30 circa dalla Chiesa del Redentore e percorso articolato come al punto precedente.

ORDINA

Articolo 1

Dalle ore 15:00 fino al termine effettivo delle regate di cui al "rende noto" sono vietati l'accesso, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altro uso pubblico all'interno dello specchio del canale della Giudecca delimitato a sud dalla riva dell'omonima isola e, a Nord, dalla fascia di rispetto distante 50 metri dai gavitelli di colore arancione delimitanti il campo di regata e posti nella mezzeria del canale stesso, come da planimetria allegata alla presente, per formarne parte integrante.

Tutte le unità in transito nei pressi dello specchio acqueo di cui al comma precedente dovranno navigare alla minima velocità utile per il governo in sicurezza e comunque non superiore a 5 nodi, al fine di non creare moto ondoso.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di Soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi dell'organizzatore della manifestazione per l'assistenza ai regatanti, alle unità destinate al servizio d'ordine e ai battelli adibiti al servizio pubblico di linea.

Articolo 3

Si fa obbligo all'Ente organizzatore di predisporre un servizio di assistenza a mezzo di almeno n°2 (due) imbarcazioni dislocate lungo il percorso delle regate, pronte ad intervenire in caso d'emergenza.

Articolo 4

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 di domenica 19 luglio 2020 (e comunque fino alla conclusione effettiva delle regate di cui al "rende noto"), i mezzi A.C.T.V., che necessitano di attraversare il campo di regata, dovranno sostare ai pontili per il tempo strettamente necessario al transito in sicurezza delle imbarcazioni a remi dei partecipanti alle regate, coordinandosi opportunamente con le unità di cui al precedente art. 3.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto;
- Incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art.
 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www. guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

<u>Allegato</u>

